

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2018.1.10.21.524
LEGISLATURA	X

Il giorno 24 gennaio 2019 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / SKY ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera Agcom n. 267/13 CONS (linee guida);

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna";

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2019.210);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 24 gennaio 2019;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 10/07/2018 nei confronti di Sky Italia X (di seguito Sky), l'utente ha presentato istanza di definizione prot. AL/2018/44279 del 20/07/2018, lamentando che in data 14/02/2018 aveva contestato a mezzo P.E.C. la fattura di Sky n. 250792895 del 21/01/2018 contestando:

- l'aumento, non previsto contrattualmente, dei costi dei pacchetti di abbonamento da Euro 59,90 mensili ad Euro 64,80 mensili,
- che veniva proposto, per le successive fatturazioni, una data di addebito sulla carta di credito anticipata rispetto al periodo di competenza. Una tale circostanza contrastava con quanto previsto nel contratto sottoscritto dall'istante, il quale prevedeva che il pagamento delle fatture dovesse essere effettuato alla fine del mese.

In base a tali premesse, in sede di GU14 l'utente ha richiesto:

- a) l'eliminazione del nuovo "calendario contrattuale" con addebito anticipato e il rispetto di quanto previsto contrattualmente;
- b) il riconoscimento dell'indennizzo per la modifica delle condizioni contrattuali senza previa comunicazione;
- c) l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami presentati;
- d) ogni altro indennizzo dovuto per legge o per contratto.

1. La posizione dell'operatore Sky

Sky, pur regolarmente avvisata della fissazione dei termini per la produzione di memorie e/o repliche ai sensi dell'art. 15, c. 3, lett. e) del Regolamento, nonché della convocazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 16, c. 4 del Regolamento (prot. n. AL/2018/48493 del



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

22/08/2018), non ha provveduto all'invio di alcuna memoria difensiva e non ha partecipato all'udienza di discussione.

2. Motivazione della decisione

In via preliminare preme rilevare quanto segue. Le istanze presentate in sede di conciliazione e in sede di definizione non appaiono identiche, atteso che la questione relativa all'asserita difformità tariffaria è stata avanzata per la prima volta con il GU14 e che le domande formulate in prima istanza non coincidono con quelle sopra riportate (sul punto si vedano le Linee Guida Agcom, di cui alla delibera 276/13/CONS, III.1.2) limitandosi invece alla sola richiesta "che venga rettificata la comunicazione sky che l'addebito sulla carta di credito venga effettuata l'ultimo giorno del mese".

Si ritiene, dunque, di dover dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dall'istante sub b), c) e d) in ragione del fatto che le stesse costituiscono un ampliamento della materia del contendere a nuove questioni non già oggetto della domanda di conciliazione, con conseguente violazione del principio di obbligatorietà della fase conciliativa di cui all'art. 14 del Regolamento.

Tanto premesso, la domanda sub a) di eliminazione del nuovo "calendario contrattuale" con addebito anticipato e il rispetto di quanto previsto contrattualmente non può essere accolta. La contestazione dell'utente, infatti, ha ad oggetto la seguente dizione contenuta nella fattura 250792895 del 21/01/2018 "Come previsto della legge 172/2017, dal 1 aprile 2018 la fatturazione del tuo abbonamento annuale Sky avrà cadenza mensile, quindi non più ogni 4 settimane. Il costo del tuo abbonamento non cambierà, rimanendo uguale a quello applicato dal 1 ottobre 2017".

Risulta evidente, dunque, che la modifica comunicata da Sky alle originarie condizioni contrattuali è conseguenza dell'entrata in vigore della citata legge 172/2017 che, per favorire la chiarezza dei rapporti tra operatori e utenti, ha imposto ai primi la fatturazione del costo annuale dell'abbonamento in 12 rate e non più ogni 28 giorni (4 settimane) e, pertanto, detta modifica non può legittimare alcuna richiesta di indennizzo da parte dell'utente.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Sotto altro profilo, si rileva come ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento approvato con delibera AGCOM 173/07/CONS l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può unicamente condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da deliberazioni dell'Autorità. Ne consegue che la richiesta in esame, in quanto connessa ad un obbligo di facere resterebbe, comunque, estranea alla cognizione del Corecom. Anche per questa ragione, dunque, la richiesta in esame va respinta.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Respinge integralmente l'istanza di Braziosi nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom